

9.7000


AS 1120

Emendamento

All'articolo 9, sostituire il comma 21 con il seguente:

"21. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è integrato con 10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016. L'Istituto per il credito sportivo amministra gli importi di cui sopra in gestione separata in base ai criteri approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto dell'esigenza di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale degli impianti sportivi e la loro fruibilità, nonché per il loro sviluppo e ammodernamento."

I RELATORI



Proposta di riformulazione dell'em. 17.0.1000

17.0.1000 (testo 2)

Dopo l'art 17 aggiungere il seguente:

1. Il cliente può chiedere di trasferire i servizi di pagamento connessi al rapporto di conto ad altro prestatore di servizi di pagamento senza spese aggiuntive utilizzando comuni protocolli tecnici interbancari italiani. Con il trasferimento dei servizi, il prestatore di servizi di pagamento di destinazione subentra nei mandati di pagamento e riscossione conferiti al prestatore di servizi di pagamento di origine, alle condizioni stipulate fra il prestatore di servizi di pagamento di destinazione e il cliente. Il trasferimento dei servizi di pagamento deve perfezionarsi entro il termine di 14 giorni lavorativi da quando il cliente chiede al prestatore di servizi di pagamento di destinazione di acquisire da quello di origine i dati relativi ai mandati di pagamento e di riscossione in essere. ».

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati, in stretta coerenza con le previsioni della Direttiva UE "relativa alla trasparenza delle spese dei conti di pagamento, il trasferimento del conto di pagamento e l'accesso ai conti di pagamento", i servizi oggetto di trasferibilità, le modalità e i termini di attuazione della disposizione di cui al comma precedente.

Motivazione

Le modifiche proposte sono volte a:

1. Estendere l'applicabilità della norma non solo alle banche, ma a tutti i prestatori di servizi di pagamento (ad es. Poste italiane, operatori non finanziari che possono offrire servizi di pagamento) estendendo quindi i benefici ai loro clienti che ne sarebbero viceversa esclusi. In questo senso si legga la sostituzione ovunque della parola "banche" con "prestatori di servizi di pagamento, la cancellazione degli aggettivi "corrente" e "bancario" in relazione ai conti, poiché tali termini si riferiscono esclusivamente a conti intrattenuti presso banche.
2. Chiarire che il trasferimento riguarda i servizi di pagamento di cui il cliente usufruisce, ma non il "conto" in quanto tale, che non è trasferibile, in quanto mero contenitore contrassegnato da un identificativo (IBAN) che non può essere trasferito, poiché esso individua univocamente (attraverso l'accoppiata di codice ABI e CAB incluso in ogni IBAN) un conto in quanto aperto presso un determinato istituto e una determinata filiale dello stesso.
3. Rendere coerente questa norma con l'emananda Direttiva europea sulla medesima materia; ciò si realizza da un lato con l'eliminazione della parte della norma non presente nella proposta di Direttiva europea e dall'altra con l'esplicito obbligo, posto in capo al MEF e alla Banca d'Italia, di coordinamento con la Direttiva nella fissazione delle modalità concrete di attuazione della norma.

